

ATTI NN. 16-75-108-610/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare Permanente

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

Relatore di maggioranza Presidente Giorgio Bonaduce

Relatore di minoranza Vice Presidente Enrico Sebastiani

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

“Prime norme in materia di divieto di consumo di prodotti geneticamente modificati nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura, nonché in materia di promozione negli stessi dell'utilizzazione di prodotti biologici, tipici, tradizionali e a denominazione protetta” (Atto n. 16)

“Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati e di prodotti da essi derivati” (Atto n. 75)

“Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (O.G.M.) e prodotti da essi derivati” (Atto n. 108)


“Norme in materia di consumo di prodotti geneticamente modificati nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura” (Atto n. 610)

Titolo proposto dalla Commissione

“Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici”

Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 5.7.2001

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 16.7.2001




COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 5 luglio 2001 ha esaminato gli atti nn. 16, 75, 108 e 610 e ha unificato ai sensi del secondo comma dell'art. 23 del Regolamento interno la discussione sugli atti medesimi redigendo un nuovo testo con un nuovo titolo.

Ciò premesso ha espresso parere favorevole a maggioranza sulla proposta incaricando di riferire per la maggioranza il Presidente Bonaduce e per la minoranza il Vice Presidente Sebastiani.

Si richiede pertanto l'iscrizione degli atti in oggetto indicati alla prossima seduta del Consiglio regionale.



Relazione della III Commissione Consiliare Permanente


Relatore Presidente Giorgio Bonaduce

L'atto oggi in discussione è il risultato di un lungo dibattito svolto in III Commissione e derivante dalla sintesi di quattro proposte di legge presentate dai consiglieri Ripa di Meana, Vinti, Pacioni e Brozzi e successivamente, nell'aprile scorso, dal consigliere Spadoni Urbani.

Vista l'importanza della delicata materia la Commissione, dopo aver deciso ai sensi dell'art. 23, comma 2, del regolamento interno la trattazione unificata delle proposte di legge, ha stabilito di sottoporle all'esame dei cittadini, delle associazioni ed istituzioni interessate attraverso un incontro consultivo pubblico che si è svolto il 22 settembre dello scorso anno.

Il dibattito che ha visto la presenza di un nutrito e competente gruppo di persone ha dato una serie di indicazioni di cui la Commissione ha cercato di tenere conto.

Le proposte di legge del consigliere Ripa di Meana e poi quella del Consigliere Spadoni Urbani apparivano con finalità diverse rispetto agli altri due disegni di legge del Consigliere Vinti e dei Consiglieri Pacioni e Brozzi, perché queste ultime si riferivano esclusivamente alla problematica degli organismi geneticamente modificati, mentre le altre erano più attente all'utilizzazione dei prodotti biologici, tipici, tradizionali a denominazione protetta nelle mense degli ospedali, dei luoghi di cura e delle scuole. L'unico elemento di unione poteva essere chiaramente identificabile nella comune preoccupazione sul tema degli organismi geneticamente modificati pertanto pur avendo obiettivi diversi si era decisa la trattazione unitaria, tanto che è sembrato necessario tentare di definire un quadro di riferimento normativo unitario sia per gli utenti delle attività collettive di ristorazione pubblica, vista la grande rilevanza che questo settore occupa in termini di mercato, sia per i cittadini in genere.



Le altre proposte si inserivano in un contesto più ampio, partendo dalla considerazione che ormai gran parte dell'opinione pubblica è consapevole che la scienza senza regole può essere pericolosa e che con questi processi di mondializzazione si rischia di perdere le forti identità che caratterizzano certi prodotti e territori come ad esempio quelli umbri.


Infatti un aspetto importante è quello legato alla difesa di problematiche che riguardano la stessa vita dell'uomo, occorre infatti interrogarsi sull'agricoltura del futuro dove le grandi multinazionali sono in grado di monopolizzare il mercato della produzione di sementi, con le gravi conseguenze che potrebbero derivarne.

Nel corso della discussione sono state sempre tenute presenti le direttive europee in materia, ed in particolare si è esaminata la nuova Direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, del 14 febbraio 2001, che ha abrogato la precedente direttiva 220/90/CEE.

Nella riscrittura del testo, curata da una Sottocommissione appositamente nominata che ha lavorato con gli Uffici regionali, si è tenuto conto anche degli emendamenti prodotti dal Consigliere Ripa di Meana nel dicembre del 2000 contenenti modificazioni o aggiunte conseguenti ai rilievi espressi in sede di partecipazione.


Nel corso del dibattito si è reso necessario prevedere l'inserimento in questa proposta delle disposizioni contenute nella L.r. 9/2001 "Norme per la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione alimentare" della quale si recepisce sia lo spirito che l'impianto complessivo, proponendone però al contempo l'abrogazione.

Sulla base di tutti gli elementi sopra descritti si è pervenuti alla redazione di un testo unitario, per il quale la Commissione ha proposto un nuovo titolo "Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici", articolato in cinque titoli come di seguito descritto.



Titolo I Principi Generali. Prevede il solo articolo 1 dove sono esposte le finalità della legge secondo le quali oltre a prevedere la disciplina, la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi geneticamente modificati la Regione si ripropone di favorire il consumo di prodotti agricoli biologici e di qualità e di promuovere le iniziative di comunicazione e di educazione alimentare sui prodotti agricoli biologici e di qualità, nonché sui rischi derivanti dall'uso di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati, **Titolo II Coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e di prodotti da essi derivati**, sono stati ripresi gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, contenuti nelle proposte Vinti, Pacioni e Brozzi, ad esclusione dell'articolo 5 relativo alla ristorazione collettiva che è stato inserito nel **Titolo III Promozione, comunicazione e educazione alimentare** (l'art. 8 del testo proposto dalla Commissione). In questo III Titolo oltre all'articolo 8 sopra citato sono stati inseriti l'Art. 9 *Appalti di servizi* e l'Art. 10 *Diritto di scelta alimentare* previsti dalla proposta Ripa di Meana. L'Art. 11 *Promozione dell'utilizzazione di prodotti biologici e tipici* è stato inserito in seguito al lavoro svolto dalla Sottocommissione con gli uffici del Consiglio Regionale e con il Servizio Produzioni vegetali e politiche per l'innovazione dell'Assessorato all'Agricoltura con il quale si prevede la possibilità del cofinanziamento di progetti di promozione integrata di prodotti agroalimentari proprio per promuovere l'utilizzo di prodotti biologici e di qualità, nonché le attività di consulenza e di studio dirette alla diffusione di tali prodotti. L'Art. 12 *Comunicazione ed educazione alimentare*, l'Art. 13 *Contributi*, l'Art. 14 *Informazione* sono articoli che riprendono quelli contenuti nella L.r. 9/2001 "Norme per la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione alimentare" sopra citata, che viene ricompresa in questa proposta di legge, e della quale, come già detto si propone l'abrogazione.

Nel Titolo IV si definiscono le modalità di finanziamento e l'efficacia della legge. A questo proposito è opportuno ricordare che circa le previsioni relative all'art.




16 poiché l'erogazione dei contributi è subordinata al benessere della CE si rimette alla volontà del Consiglio Regionale l'opportunità che il testo così redatto sia trasmesso preventivamente alla CE prima della formale adozione da parte del Consiglio regionale stesso. Questo anche in considerazione che sulla complessa materia potrebbero esserci ulteriori osservazioni da parte della UE che potrebbero costituire oggetto di rinvio da parte del Governo.

Il **Titolo V** *Disposizioni finali e abrogazioni* prevede all'Art. 17 una relazione annuale al Consiglio Regionale da parte della Giunta regionale sull'attuazione della legge ed infine all'art. 18 viene proposta l'abrogazione della più volte citata legge regionale 9/2001.

Come è evidente il lavoro svolto è stato impegnativo e non facile, ma ha realizzato uno degli obiettivi che si era fissata la Commissione fin dall'avvio del dibattito, ovvero disciplinare una materia così complessa e nuova attraverso la definizione di un progetto di legge unitario.

Ciò premesso la Commissione, a maggioranza, ha espresso parere favorevole sulla proposta, con l'astensione dei Consiglieri Rossi, Crescimbeni e del Vice Presidente Sebastiani che svolgerà in aula la relazione di minoranza.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE


VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Ripa di Meana, concernente: "Prime norme in materia di divieto di consumo di prodotti geneticamente modificati nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura, nonché in materia di promozione negli stessi dell'utilizzazione di prodotti biologici, tipici, tradizionali e a denominazione protetta" depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 13.6.2000 e trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente in data 19.6.2000 (ATTO N. 16);

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Vinti, concernente: "Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi genericamente modificati e di prodotti da essi derivati" depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 7.7.2000 e trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente in data 10.7.2000 (ATTO N. 75);

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Pacioni e Brozzi, concernente: "Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (O.G.M.) e prodotti da essi derivati". depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25.7.2000 e trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente in data 26.7.2000 (ATTO N. 108);

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Spadoni Urbani, concernente: "Norme in materia di consumo di prodotti geneticamente modificati nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura" depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 11.4.2001 e trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente in data 11.4.2001 (ATTO N. 610);

ATTESO che in data 22 settembre 2000 si è svolto un incontro consultivo pubblico sugli atti nn. 16, 75 e 108;



VISTE le Direttive 220/90/CEE e 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

CONSIDERATO che la legge è da sottoporsi all'esame della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato (CE);

VISTI il parere e le relazioni della III Commissione Consiliare Permanente illustrati per la maggioranza dal Presidente Giorgio Bonaduce e per la minoranza dal Vice Presidente Enrico Sebastiani (ATTI NN. 16-75-108-610/BIS);


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha registrato
.... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di
astensione, espressi nei modi di legge dai ...
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici" composta di n. 18 articoli nel testo che segue



TESTO PROPOSTO DALLA III COMMISSIONE

Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici"

Titolo I
Principi Generali

Art. 1
(Finalità)


1. La Regione a tutela della salute umana, delle risorse genetiche del territorio e della qualità, specificità, originalità e territorialità della produzione agroalimentare con la presente legge:

- a. disciplina la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi geneticamente modificati;
- b. favorisce il consumo di prodotti agricoli biologici e di qualità;
- c. promuove iniziative di comunicazione e di educazione alimentare sui prodotti agricoli biologici e di qualità, nonché sui rischi derivanti dall'uso di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

Titolo II
Coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati

Art. 2
(Principio di precauzione)

1. La Regione applica il principio di precauzione nelle decisioni che riguardano



l'uso, per qualunque fine, di organismi geneticamente modificati e di prodotti da essi derivati, al fine di prevenire eventuali rischi per la salute umana e per l'ambiente.

2. La Regione promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo con i seguenti obiettivi:

- a. mantenere la biodiversità;
- b. ricostituire sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agrario regionale.

Art. 3

(Divieto di coltivazione di piante transgeniche)


1. Nelle more della messa a punto di protocolli idonei e specifici per la valutazione dei rischi di impatto sui sistemi agrari regionali, e fatte salve le emissioni autorizzate ai sensi della Direttiva comunitaria in materia, è vietata la coltivazione in pieno campo, anche a fini sperimentali, su tutto il territorio regionale, di piante geneticamente modificate.

Art. 4

(Esclusione dai finanziamenti)

1. Le aziende che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, coadiuvanti, additivi o ingredienti sono escluse dall'accesso a qualunque tipo di contributi erogati dalla Regione.

2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da piante geneticamente modificate.



Art. 5

***(Etichettatura dei prodotti per
l'alimentazione umana e animale)***

1. In ottemperanza alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di etichettatura è fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, siano essi appartenenti alle grandi catene di distribuzione ovvero commercianti al dettaglio, di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati di evidente etichettatura indicante l'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

2. I prodotti contenenti organismi geneticamente modificati devono essere comunque esposti al pubblico in appositi e separati contenitori o scaffali, in modo da essere chiaramente identificabili.

3. I gestori che commercializzano esclusivamente alimenti esenti da organismi geneticamente modificati o prodotti derivati possono darne comunicazione alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di essere inseriti nell'elenco di tali esercizi commerciali redatto annualmente a cura della Regione.


Art. 6

(Ricerca)

1. La Regione riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte alla individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse geneticamente autoctone nonché alla relativa creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali di interesse agrario.

2. Sono escluse dalla erogazione di finanziamenti regionali le ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica.

3. Le immissioni deliberate autorizzate dal



Ministero della Sanità ai sensi della Direttiva comunitaria vigente potranno essere effettuate esclusivamente nelle zone non contemplate dalla presente legge.

Art. 7
(Consenso informato)

1. La Regione si impegna a comunicare le informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberate e l'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Sanità ai Comuni sul cui territorio insistono le sperimentazioni.

2. Il Comune a sua volta comunica l'autorizzazione alla sperimentazione agli agricoltori confinanti con l'azienda in cui si effettua la sperimentazione stessa.


3. La Regione promuove le iniziative dei Comuni che attraverso specifiche deliberazioni dichiarino il proprio territorio antitransgenico.

Titolo III
Promozione, comunicazione e
educazione alimentare

Art. 8
(Ristorazione collettiva)

1. Nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole, università, ospedali, luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

2. I soggetti gestori dei servizi di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare, attraverso dichiarazione del fornitore, l'assenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati negli alimenti somministrati, comunque provenienti da produzioni segregate prive di organismi geneticamente modificati.



Art. 9

(Appalti di servizi)

1. Gli appalti pubblici di ristorazione collettiva di cui all'art. 8 sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti.

Art. 10

(Diritto di scelta alimentare)

1. Nei servizi di ristorazione collettiva di cui all'art. 8 deve essere assicurata a chi ne faccia richiesta, la somministrazione di pasti e diete vegetariane.


Art. 11

(Promozione dell'utilizzazione di prodotti biologici e tipici)

1. La Regione cofinanzia progetti di promozione integrata di prodotti agroalimentari per le seguenti tipologie di azioni:

- a. per diffondere la conoscenza dei prodotti di qualità e tipici con particolare riguardo ai caratteri legati alla tradizione e alla sicurezza alimentare;
- b. per attività di consulenza, studio e progettazione, volte alla conoscenza dei mercati ed alla qualificazione dei servizi di accompagnamento del prodotto.

2. I progetti di cui al comma 1 per essere ammessi al cofinanziamento devono prevedere la realizzazione di un insieme di azioni coordinate in grado di valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità e tipiche e con diretta ricaduta sui produttori agricoli ed essere conformi agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.



Art. 12
(Comunicazione ed educazione alimentare)

1. Le iniziative di comunicazione alimentare di cui all'art. 1, lett. c) sono indirizzate in particolare agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva e agli operatori delle mense.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate dalle istituzioni pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva, tenendo conto delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) e della Regione, la quale, a tal fine, può avvalersi del supporto dell'Agenzia regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARUSIA). Le iniziative sono altresì realizzate nel rispetto delle identità culturali presenti nelle collettività multietniche.


Art. 13
(Contributi)

1. Per le iniziative di cui agli articoli 11 e 12 sono erogati contributi rispettivamente agli organismi di filiera e ai soggetti gestori dei servizi di ristorazione collettiva.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, i destinatari devono presentare progetti in conformità ai commi 3, 4, 5 e 6.

3. La Giunta regionale disciplina con proprio atto:

- a. le modalità per la presentazione dei progetti;
- b. il contenuto dei progetti;
- c. le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi;
- d. le modalità di rendicontazione dei contributi;
- e. le ipotesi di decadenza e revoca dei contributi.



4. La Giunta regionale determina annualmente, sulla base delle risorse disponibili:

- a. il numero massimo di progetti presentabili per ciascun soggetto richiedente;
- b. la soglia massima di contributo erogabile per ciascun progetto.


5. Ai fini della concessione dei contributi per le iniziative di cui all'art. 12 i destinatari devono dimostrare l'utilizzo, nei propri servizi di ristorazione collettiva, di prodotti agricoli biologici e di qualità regolamentati e certificati ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, nella misura stabilita al comma 6.

6. La Giunta regionale determina annualmente la misura minima percentuale di utilizzo dei prodotti di cui al comma 5, al fine di pervenire progressivamente alla loro prevalenza nelle diete giornaliere nei servizi di ristorazione collettiva.

Art. 14 **(Informazione)**

1. I soggetti ammessi ai contributi per le iniziative di cui all'art. 12 sono tenuti a fornire agli utenti, nell'ambito del servizio ristorativo espletato:

- a. informazione sull'organizzazione generale e sulle condizioni del servizio;
- b. tabelle dietetiche e valori nutrizionali dei menù;
- c. materiale informativo in materia di comunicazione ed educazione alimentare;
- d. informazioni sulla natura e sui risultati dei controlli sanitari e merceologici compiuti sulle strutture dalle competenti autorità pubbliche o da soggetti privati autorizzati;
- e. informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati.



Titolo IV
Copertura finanziaria
ed efficacia della legge

Art. 15
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 11 della presente legge si provvede a decorrere dall'esercizio 2002 con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 07.1.004 denominata: "Sistemi di qualità e qualificazione delle produzioni".


2. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 12 della presente legge si fa fronte con le disponibilità presenti nella unità previsionale di base 07.1.008 denominata "Promozione, informazione e rilevamento dati nel settore agricolo" del Bilancio di previsione 2001 quale finanziamento della legge regionale 22 marzo 2001, n. 9.

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al precedente comma, sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 16
(Efficacia della legge)

Ai contributi previsti dalla presente legge è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione all'avviso di esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE).



Titolo V
Disposizioni finali e abrogazioni

Art. 17
(Relazione annuale)

1. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge.

Art. 18
(Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 22 marzo 2001, n. 9 recante "Norme per la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione alimentare".